



Consulenti del Lavoro

STUDIO PIRINU

Tempio Pausania

www.studiopirinu.it

NEWSLETTER **n. 8 del 3 Agosto 2022**

NUOVE MODALITÀ INFORMATIVE NEI CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO

Con il recepimento in Italia della direttiva UE 2019/1152, relativa a condizioni di lavoro trasparenti nell'Unione Europea, vengono introdotte regole afferenti nuovi obblighi informativi da applicarsi, tra gli altri, ai rapporti di lavoro subordinato inclusi quelli del settore domestico. La direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento con il Decreto Legislativo del 27 giugno 2022, n. 104, (cd. Decreto Trasparenza) che sostituisce ed integra le previsioni del già esistente Decreto Legislativo n. 152 del 26 maggio 1997.

In particolare il nuovo decreto impone ai datori di lavoro di comunicare ai dipendenti ulteriori informazioni rispetto a quelle fin'ora comunicate. Pertanto lo studio avrà cura implementare i format contrattuali attualmente in uso integrandoli con le seguenti informazioni:

- ✓ diritto del dipendente a ricevere la formazione quando questa è da erogarsi obbligatoriamente a cura e spese del datore di lavoro;
- ✓ la durata dei congedi per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il dipendente;
- ✓ procedure, forme e termini del preavviso in caso di recesso del datore o del dipendente;
- ✓ l'importo iniziale della retribuzione con l'indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;
- ✓ la dislocazione dell'orario di lavoro anche per i dipendenti full-time;
- ✓ le parti sociali firmatarie del contratto collettivo di lavoro applicato;
- ✓ gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro, nonché i riferimenti a qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso.

In linea di massima le predette informazioni dovranno essere comunicate preventivamente rispetto all'inizio dell'attività lavorativa.

Le nuove disposizioni si applicheranno a partire dalle assunzioni effettuate a far data dal 13 agosto 2022 (SALVO PROROGA). Per i dipendenti già in forze alla data del 1 agosto 2022 l'obbligo sussisterà solo in caso di richiesta di questi al datore di lavoro che provvederà a fornire le informazioni entro 60 giorni. Non è chiara la posizione dei lavoratori assunti tra il 2 e il 12 agosto 2022, per i quali stranamente il legislatore pare non abbia dato alcuna indicazione.

In caso di inadempimento degli obblighi informativi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del datore di lavoro da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.